

Allegato "E" Rep.N. 45.340 Racc.N. 24.107

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA MARTA ETS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1.1. – E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE CASA MARTA ETS", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto. La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2. La Fondazione ha durata illimitata.

1.3. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

1.4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Firenze. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere modificato l'indirizzo della sede nell'ambito del Comune di Firenze e potranno essere istituite sedi secondarie.

Articolo 2 – Scopi e finalità

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio in favore dei minori malati affetti da qualunque patologia che necessitano di cure palliative pediatriche e la promozione della ricerca scientifica in campo medico pediatrico.

2.2. Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

Articolo 3 - Attività

3.1. La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, 104 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 (v. lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (v. lett. b);
- prestazioni socio - sanitarie di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 (v. lett. c);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016 n. 166 (v. lett. u).

3.2. La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori di attività di interesse generale, potrà:

- a) costituire e gestire strutture per l'accoglienza di minori malati e delle proprie famiglie che, durante periodi di ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere della regione, abbiano necessità di cure palliative, in particolare hospice pediatrici, fornendo assistenza diretta per la presa in carico dei bambini con disabilità rilevante e/o terminale e per il supporto attivo alle loro famiglie;
- b) offrire – attraverso le strutture di accoglienza – un ponte tra l'ospedale e il domicilio, per favorire un passaggio più preparato e più protetto fra le due realtà e per sviluppare le competenze e le abilità necessarie a gestire le esigenze del bambino una volta a domicilio;
- c) accompagnare i bambini nelle fasi finali della vita e sostenere le loro famiglie;
- d) offrire il ricovero di sollievo, ovvero un ricovero temporaneo e programmato, che consenta alla famiglia un periodo di contenimento del carico assistenziale nei confronti del proprio bambino;
- e) esercitare e promuovere la beneficenza.

3.3. La Fondazione, per il migliore espletamento delle suddette attività, potrà:

- a) stipulare ogni atto/ contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o esaustivo:
 - (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine
 - (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali
 - (iii) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;
- e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;
- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

- h) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.

Articolo 4 - Attività diverse e raccolta fondi

4.1. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale - indicate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ed all'art. 3.1. del presente Statuto - purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Partecipanti della Fondazione

5.1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti;
- Partecipanti Sostenitori

5.2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale o caritativa, di particolare rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

5.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro o con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

5.4. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. E' escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 14 del presente Statuto.

5.5. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente

Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato

5.6. Per tutto quanto non espressamente riportato qui si rimanda agli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

Articolo 6 - Esclusione e recesso dei partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

Nel caso di partecipanti/partecipanti sostenitori persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione; variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedura di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti ed i Partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione dei due enti fondatori, da cinque membri, compreso il Presidente e la sua composizione è la seguente:

- a) due membri nominati dalla Fondazione Solidarietà Caritas;
- b) due membri nominati dalla Fondazione martacappelli;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione Casa Marta;
- d) in mancanza di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di nomina da parte dell'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo dei membri da parte degli enti fondatori, un membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato di comune accordo fra Fondazione Solidarietà Caritas e Fondazione martacappelli.

8.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

8.3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

9.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

9.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno trenta giorni prima della scadenza, ai soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

Articolo 10 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

10.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

10.2. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto al soggetto che aveva nominato l'Amministratore dimissionario o cessato; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il consigliere dimissionario o cessato fosse stato nominato, a norma dell'art. 8.1. lett. c del presente Statuto, il sostituto sarà indicato secondo le medesime modalità previste dall'art. 8.1. lett. c) e d) del presente Statuto.

10.3. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

10.4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

11.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

- a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;
- b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;

- c) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) nominare e determinare il compenso dell'Organo di controllo;
- e) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
- g) approvare la struttura organizzativa della Fondazione proposta dal Direttore;
- h) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
- i) delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- j) deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- k) nominare i membri del Comitato Scientifico, se costituito;
- l) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- m) approvare il conferimento di incarichi professionali;
- n) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- o) determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- p) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- q) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
- r) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e nominare i componenti delle stesse;
- s) deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2. Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La

convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purchè, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i Consiglieri, anche l'Organo di Controllo, il Direttore, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di Consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Presidente

13.1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato a maggioranza tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il quale contestualmente nomina anche il Vice-Presidente.

13.2. Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

13.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
- promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

13.4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Direttore

14.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

14.2. Il Direttore:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del coordinamento dell'attività degli organi della Fondazione;
- elabora e propone al Consiglio di Amministrazione il progetto di struttura organizzativa dell'ente;

- formula al Consiglio di Amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e privati ed enti conformi alle finalità della Fondazione;
- cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

14.3. Il Direttore, inoltre, può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti.

Articolo 15 - Assemblea dei partecipanti della Fondazione

15.1. L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

15.2. L'assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo. La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

15.3. L'assemblea dei partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di Amministrazione.

15.4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

15.5. L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è organo di natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;

predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;

formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;

fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;

formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di

nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;

nominare il componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 lett. c del presente Statuto;

formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;

costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione.

Articolo 16 - Comitato Scientifico

16.1. Il Comitato Scientifico, se nominato per decisione del Consiglio di Amministrazione, è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti particolarmente esperti nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

16.2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in Giunta del Comitato Scientifico e Sezioni sulla base delle specifiche competenze.

16.4. Il Comitato Scientifico è un organo di natura consultiva ed ha compiti di consulenza generale negli ambiti di attività della Fondazione; inoltre, esprime pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, in particolare in merito al programma annuale delle attività ed alle più opportune modalità di divulgazione delle stesse.

Le attività del Comitato Scientifico comprendono in particolare: l'approfondimento di temi scientifici, politici, sociologici, economici, tecnici e di altre discipline afferenti alla missione della Fondazione e alle tipologie di progetti svolti; la diffusione di idee e contributi culturali che accrescano la sensibilità e la conoscenza delle tematiche sociali attinenti alla missione della Fondazione.

16.5. I componenti del Comitato Scientifico non possono appartenere ad altri organi della Fondazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Articolo 17 - Organo di Controllo

17.1. L'Organo di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può avere composizione monocratica (ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017) o collegiale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile: dovranno pertanto essere scelti tra le categorie di soggetti cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.2. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

17.3. L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e può essere riconfermato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, deve provvedere alla nomina di un nuovo soggetto.

17.4. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs 117/201, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.5. Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche in audio-video conferenza.

17.6. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale - ove dovuto - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.8. L'Organo di Controllo viene invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.9. Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs

117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 – Volontari e lavoratori

19.1. La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limitatissimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

19.4. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

19.5. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro

20.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

20.2. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

E' formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

20.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

20.4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

20.5. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Bilancio di esercizio

21.1. La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno,

21.2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente salvo la possibilità, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, entro il maggior termine del 30 (trenta) Giugno.

21.3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione.

21.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

Articolo 22 - Bilancio sociale

22.1. La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017

22.2. La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti

Articolo 23 - Libri sociali obbligatori

23.1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei partecipanti della Fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,
- il Registro dei volontari

23.2. I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

Articolo 24 - Clausola Arbitrale

24.1. Tutte le controversie tra gli organi e partecipanti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.

L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

24.2. L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss. Cpc in materia di arbitrato rituale.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Articolo 25 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni

e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 117 /2017 ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Benedetta Fantugini; Ernesto Cudia